

FAQ relative al tirocinio anticipato della pratica forense per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale - Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari Aldo Moro

QUESITO	RISPOSTA
1) Che cosa si intende per “accesso alla professione forense in costanza dell’ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza”?	<i>Può presentare domanda per accedere al tirocinio anticipato, lo studente, in possesso dei requisiti, entro i 2 anni successivi alla durata legale del corso di studi, ossia a partire dal 5° anno in corso ed entro il primo semestre del 2° anno fuori corso.</i>
2) Il semestre di tirocinio anticipato può essere svolto parzialmente nel periodo successivo al conseguimento del diploma di laurea?	<i>Il limite di 6 mesi va considerato sia minimo che massimo e, quindi, il tirocinio deve collocarsi integralmente ante lauream.</i>
3) L’eventuale elenco degli studi legali disponibili ad accogliere studenti tirocinanti rappresenta una lista chiusa e vincolante, oppure lo studente può selezionare uno studio legale non indicato in tale lista?	<i>Lo studente può individuare personalmente uno studio legale disponibile ad accoglierlo per lo svolgimento del periodo di tirocinio, indipendentemente dalla lista indicata dal Consiglio dell’Ordine.</i>
4) Nell’elenco dei requisiti di ammissione si fa riferimento al superamento di tutti gli esami fino al 4° anno. Cosa si intende? Come ci si regola per gli esami di Diritto civile, Diritto processuale civile e Diritto processuale penale (aventi durata biennale)?	<i>Ai fini dell’ammissibilità al tirocinio ante lauream occorre aver superato tutti gli esami fino al 4° anno, ivi compresi gli esami opzionali e con idoneità. È sufficiente, quindi, aver superato Diritto civile I, Diritto processuale civile I e Diritto processuale penale I.</i>
5) Lo studente interessato al percorso di tirocinio anticipato quale iter procedurale deve seguire?	<i>Lo studente deve presentare domanda presso la segreteria dell’Ordine degli Avvocati, secondo le indicazioni ivi reperibili. Copia dello stesso modulo deve essere depositata presso l’Unità Operativa Didattica e Servizi agli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza, a titolo di comunicazione. Al termine del tirocinio, lo studente deve depositare, presso la predetta U.O., una relazione finale descrittiva dell’attività svolta durante il semestre di tirocinio, sottoscritta dallo studente e controfirmata dall’avvocato presso il cui studio legale si è svolto il periodo di tirocinio.</i>
6) Esiste un calendario predefinito per l’ammissione al tirocinio ante lauream, compatibile con lo svolgimento delle sedute di laurea?	<i>Se lo studente si laurea a <u>febbraio</u>, l’iscrizione al Registro praticanti deve essere deliberata entro il 5 agosto dell’anno precedente. Se lo studente si laurea ad <u>aprile</u>, l’iscrizione al Registro praticanti deve essere deliberata entro il 20 ottobre dell’anno precedente. Se lo studente si laurea a <u>luglio</u>, l’iscrizione al Registro praticanti deve essere deliberata entro il 20 gennaio dello stesso anno. Se lo studente si laurea a <u>ottobre/novembre</u>, l’iscrizione al Registro praticanti deve essere deliberata entro il 15 aprile dello stesso anno.</i>

Motivazioni

PRIMO QUESITO

L'art. 1, comma 1 della Convenzione Quadro stipulata tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche (d'ora in poi, Convenzione nazionale), prevede che lo studente abbia "accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza".

La norma di apertura (rubricata "oggetto") mira ad individuare, preliminarmente, l'ambito di applicazione e le finalità della Convenzione, consistenti nell'avvicinare alla professione forense gli studenti iscritti ai corsi di Giurisprudenza, ai sensi della L. n. 247/2012 (artt. 40 e 41) attraverso l'anticipazione di un semestre di tirocinio, e garantire - nel contempo - la frequenza dei corsi, la proficua conclusione degli studi universitari e l'effettiva frequenza dello studio professionale.

Dalla lettura congiunta dell'art. 1, comma e dell'art. 5, comma 9 (Convenzione nazionale), si evince chiaramente che per ultimo anno di corso non si deve intendere necessariamente il quinto anno. Infatti, il succitato comma 9 prevede espressamente la possibilità di conservare gli effetti del tirocinio fino a 2 anni successivi alla durata legale del corso. Ciò significa che lo studente potrà iniziare la pratica anticipata fino al primo semestre del secondo anno fuori corso, purché si laurei entro il suddetto termine.

SECONDO QUESITO

Il semestre di tirocinio anticipato è sottoposto ad alcune regole speciali, volte a rendere compatibile la pratica professionale con lo studio universitario: la riduzione del numero di udienze necessarie da 20 a 12, la disponibilità di professionisti ad accogliere questa specifica tipologia di praticanti (gli studenti), l'eventuale attivazione di specifici progetti formativi, ecc. Esse sarebbero di difficilissima (se non impossibile) applicazione, se fosse consentito un uso 'promiscuo' dell'istituto (ossia, in parte *ante lauream*, in parte *post lauream*), che ne determinerebbe uno snaturamento.

Del resto, è evidente che l'intenzione del legislatore sia, non solo quella di anticipare l'avvio della pratica, ma anche quella di prevedere una combinazione tra studio universitario e addestramento professionale, quale fattore di crescita e di arricchimento formativo. Se così non fosse, non ci sarebbe stato bisogno di un'intesa fra il sistema universitario e le categorie professionali (si rammenti che il tirocinio anticipato è ammesso anche per altre professioni): gli Ordini avrebbero semplicemente (e unilateralmente) consentito agli studenti di iscriversi anche prima di laurearsi.

TERZO QUESITO

L'indicazione della lista di studi legali disponibili ad accogliere studenti tirocinanti è uno strumento teso a facilitare lo svolgimento della pratica *ante lauream*, per consentire la rapida individuazione dell'ufficio legale presso il quale svolgere l'esperienza. Si aggiunga che presso gli studi legali indicati in elenco, lo studente dovrà comunque svolgere preliminarmente un colloquio motivazionale, per farsi conoscere e conseguire la conferma della disponibilità da parte dell'avvocato. Nulla esclude che lo studente possa personalmente reperire un ufficio legale disponibile ad accoglierlo per lo svolgimento del tirocinio in questione.

QUARTO QUESITO

L'art. 3, comma 1, della Convenzione nazionale ammette al tirocinio lo studente che "abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari", tra cui Diritto privato (IUS/01), Diritto processuale civile (IUS/15) e Diritto processuale penale (IUS/16). Colui che supera tutti gli esami dei primi 4 anni acquisisce certamente crediti in Diritto privato, sia attraverso l'esame di Istituzioni di diritto privato (I anno - 12 CFU), sia attraverso l'esame di Diritto civile I (IV anno - 6 CFU) e, quindi, il requisito richiesto dalla Convenzione nazionale deve ritenersi soddisfatto. Lo stesso dicasi per i 2 esami processuali (Diritto processuale civile e Diritto processuale penale), la cui prima parte è collocata al quarto anno e prevede l'attribuzione di 9 CFU (la maggior parte rispetto al totale di 15, previsto per l'intero insegnamento). Dunque, per essere ammessi al tirocinio non occorre sostenere la seconda parte di questi esami, collocata al V anno.